

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO

condiviso dai magistrati della Corte e della Procura Generale,
dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto
e dalla Camera Penale di Milano

Premessa. Il tentativo di rendere più sostenibile l'attuale gestione del processo penale d'appello e di rendere un più decoroso servizio alla collettività muove dalla consapevolezza che le risorse, sia umane che materiali oggi ad esso destinate, siano drammaticamente insufficienti e che sia necessario ed urgente non solo un impegno di razionalizzazione normativa del processo penale, ma anche un massiccio investimento di risorse, in particolare quanto alla informatizzazione del sistema di archiviazione delle sentenze di primo e secondo grado e di comunicazione degli atti e dei provvedimenti. Mentre, dunque, sollecitiamo questi indispensabili esiti, tuttavia, per fronteggiare l'emergenza, individuiamo di comune accordo, alcune modalità operative utili a contenere il disagio.

Le prassi alle quali ci impegnamo, ciascuno per la propria parte - e che vanno intese come eventualmente modificabili all'esito di una periodica verifica della loro praticabilità ed utilità, alla quale pure ci impegnamo - vengono, così, di seguito indicate:

- un maggior rigore nell'apertura delle udienze che dovrebbero iniziare non oltre le ore 9,15;
- l'appello preliminare di tutti i processi sul ruolo giornaliero, onde verificare la presenza delle parti e dei difensori, sì da poter organizzare preventivamente lo svolgimento dell'udienza e l'ordine di trattazione dei processi;
- la precedenza ai processi per i quali non vi è una regolare costituzione delle parti e che, quindi, devono essere rinviati, ai processi con detenuti, ai processi per i quali è intervenuto (prima della udienza) l'accordo ex art. 599, 4 comma c.p.p., ai processi di pronta soluzione (quali, ad esempio, quelli destinati a pronunce di "non doversi procedere") ed a quelli in cui le parti si riportano agli atti scritti, senza effettiva discussione orale;
- l'enunciazione di orari di massima per la celebrazione degli altri processi;

- atteso il termine finale delle ore 14.00, attualmente previsto per la permanenza in udienza del personale di cancelleria, l'accorpamento delle camere di consiglio (salvo le eccezioni dei processi a carico di detenuti per le non minori esigenze connesse alle traduzioni) al termine della mattinata, con una indicazione del successivo orario - anche pomeridiano - per la lettura dei dispositivi, richiamando in aula, solo a tale scopo, l'assistente d'udienza;
- al fine di evitare tempi "morti", l'anticipazione, in data precedente l'udienza, delle richieste di "patteggiamento" ex art. 599 comma 4 CPP, al Procuratore Generale e la comunicazione delle proposte di accordo, sull'apposito modulo adeguatamente diffuso, al Presidente del Collegio prima dell'udienza; per consentire un sollecito contatto tra le parti, la Procura Generale indicherà un recapito telefonico presso la Segreteria Penale, con personale abilitato a ricevere le disponibilità al patteggiamento anche qualora il P.G. di udienza non sia stato ancora designato;
- la tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Collegio degli eventuali legittimi impedimenti e delle istanze di rinvio;
- per altro verso, la previa comunicazione alle parti, su disposizione del Presidente del Collegio, dei differimenti necessitati da esigenze d'ufficio;
- la conoscenza da parte di tutti e tre i componenti del collegio della sentenza appellata e dei motivi di impugnazione (previa formazione dei tre "fascicoletti" a cura della cancelleria competente);
- la segnalazione da parte dei difensori, con evidenza particolare nella prima pagina dell'atto di impugnazione, delle eventuali modifiche intervenute circa le nomine dei difensori e il domicilio dell'imputato;
- il deposito in udienza, o nei giorni a questa immediatamente successivi, delle richieste di liquidazione degli onorari e delle spese per il patrocinio a spese dello Stato, con l'impegno di concordare, su proposta dei Consigli dell'Ordine, dei criteri forfettari di liquidazione per tipologie di processi e/o di reati;
- l'istituzione di un servizio di interpreti, con turnazione giornaliera di reperibilità, a disposizione di tutte le sezioni e l'individuazione di criteri omogenei per la liquidazione dei compensi in favore degli interpreti;
- la previsione, in prospettiva, di udienze esclusivamente dedicate alla celebrazione di processi con rito camerale;

- la previsione, nei processi con molti imputati, di una prima udienza riservata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti e quindi delle altre successive udienze, ad una distanza di tempo che consenta la rinnovazione delle eventuali notifiche nulle e sia anche precedente alla eventuale scadenza dei termini di custodia cautelare;

- la previa richiesta del parere scritto del Procuratore Generale sui ricorsi per incidente di esecuzione, parere da depositarsi in cancelleria con il congruo anticipo di circa dieci giorni, onde consentire ai difensori il deposito di memoria scritta, cui riportarsi nel corso dell'udienza.

Le parti deliberano, altresì, di istituire un "osservatorio", che comprenda rappresentanti di tutti gli Uffici e gli Organismi sottoscrittori, per verificare l'effettività ed efficacia delle singole regole del presente protocollo e per proporre eventuali correzioni e/o integrazioni.

Milano, dicembre 2007